

# Relazione di Diritto Tributario

## “Le entrate delle Regioni”

Studente: Stefano Farci

Numero matricola: 2/67/00125

Uno dei punti principali della riforma federalista del Titolo V della Costituzione riguarda l'autonomia finanziaria degli enti territoriali; Infatti a seguito della L. Cost. 3/2001, con l'art. 119 Cost. viene rafforzata l'autonomia finanziaria delle Regioni, quindi la capacità di poter gestire in modo autonomo le risorse finanziarie di cui necessitano per realizzare i compiti a loro affidati. Questa autonomia che viene garantita alle Regioni riguarda sia le entrate che le spese, si assicura quindi una ampia autonomia; Inoltre, con la L. Cost. 1/2012 si estende il vincolo di pareggio di bilancio, con cui si concorre a garantire il rispetto dei vincoli economici stabilito dall'ordinamento dell'U.E. L'autonomia finanziaria delle Regioni viene maggiormente tutelata attraverso la L. 42/2009 sul federalismo fiscale e i decreti legislativi, che contribuisce ad attuare l'art. 119 Cost. assicurando l'autonomia di entrata e di spesa degli enti, garantendo il principio di solidarietà e coesione sociale, viene inoltre garantita la possibilità per le amministrazioni più efficienti, che riusciranno a contenere i costi a parità di servizi, di manovrare i propri tributi, ad esempio riducendo le aliquote o stabilendo esenzioni.

Un'imposta regionale di particolare rilevanza è l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); Il gettito dell'IRAP garantisce l'autonomia finanziaria delle Regioni, il presupposto dell'imposta è che vi sia un'attività organizzata autonomamente diretta alla prestazione di servizi, sono soggetti all'IRAP le società e gli enti, comprese le amministrazioni dello Stato. La base imponibile con cui si comporta il valore della produzione che deriva dall'attività esercitata in una determinata Regione viene calcolata sulla base del bilancio, con criteri specifici per ogni determinata categoria di soggetti passivi (ovvero contribuenti che all'interno di una o più Regioni esercitano un'attività autonomamente organizzata); Se l'attività viene esercitata in più Regioni si considera il prodotto nel territorio di ogni Regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato.

L'art. 11 del D. Lgs. 446/1997 regola delle disposizioni comuni che coinvolgono tutti i contribuenti. Sono regole che consentono di dedurre dalla base imponibile costi connessi tipicamente al personale, come la riduzione del cuneo fiscale o i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, questi ultimi in particolare sono riconducibili a tutti i contributi assicurativi che si rivolgono alla copertura sul rischio di infortunio, questo riguarda ogni lavoratore dipendente nell'impresa.

Particolare rilevanza va attribuita al valore dell'aliquota, necessaria per poter determinare l'imposta, in particolare l'aliquota ordinaria ammonta al 3,9% ma può essere variata fino al 0,92%, a discrezione delle singole Regioni. Ci sono dei casi in cui la percentuale dell'aliquota è diversa rispetto a quella ordinaria, per disposizione

del D. Lgs. 446/97, per esempio nelle imprese bancarie nelle società finanziarie l'aliquota IRAP è fissata al 4,65%, invece nelle imprese di assicurazioni ammonta al 5,9%.

I soggetti passivi IRAP devono inoltre presentare un'apposita dichiarazione con cui vengono indicati i componenti del valore della produzione netta. Questa dichiarazione deve essere presentata autonomamente, in base al modello specifico adottato dalla Regione di domicilio fiscale del soggetto passivo, deve essere presentato in via telematica, il pagamento dell'IRAP si concretizza attraverso l'autotassazione, ovvero è lo stesso soggetto passivo che determina l'imposta e a effettuare l'acconto, che va versato in due rate.

Attraverso l'art. 50 del D. Lgs. 446/1997 viene istituito l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Questo non è deducibile da nessun contributo, imposta o tassa. Sono obbligati al pagamento di questo addizionale tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, i quali nell'anno considerato, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver dedotto tutte le detrazioni di imposta ad essi riconosciute. L'importo dell'addizionale viene regolato applicando l'aliquota fissata dalla Regione di residenza del contribuente, l'aliquota di base è di 1,23%, ma ciascuna Regione, attraverso una propria legge, può aumentare o diminuire il valore dell'aliquota base. Dal 2015 viene riconosciuto alle Regioni il potere di diversificare le aliquote in relazione ai diversi scaglioni di reddito stabiliti dal TUIR (testo unico delle imposte sui redditi).

Ci sono diversi altri tipi di tributi Regionali, come: "la compartecipazione regionale all'IVA", attraverso cui dal 2021, la compartecipazione dell'IVA viene informata al principio di territorialità, con un legame diretto al volume di affari prodotto nella propria Regione; O ancora, un'altra tassa piuttosto comune, ovvero: "la tassa regionale per il diritto allo studio universitario", istituita con la L. 549/95, che consente alle Regioni di incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore agli studenti universitari meritevoli ma privi di mezzi.